



Federazione
Italiana
Sindacale
Assicurazioni
Credito

00185 ROMA, via Vicenza 5/A - 06448841 www.fisac.it/BCC

Fisac Cgil
Credito Cooperativo

PRO MEMORIA PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI ISCRITTI

LA BANCA DELLE ORE

Se sei una lavoratrice o un lavoratore inquadrato nelle tre aree professionali, il tuo orario di lavoro settimanale è di 37 ore e 30 minuti.

Fanno eccezione i turnisti ed altri lavoratori (36 ore settimanali).

L'articolo 118 (e quelli seguenti) del Contratto Nazionale di Lavoro ti spiegano in dettaglio come funziona l'orario di lavoro.

Chiedi sempre anche al tuo rappresentante sindacale in Azienda oppure al Sindacato della tua provincia.

All'inizio di ogni anno e con validità per l'anno stesso, puoi optare per una delle tre soluzioni seguenti, comunicandolo alla tua Azienda, anche per iscritto, che intendi:

1. fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana;
2. fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in ragione di 15 minuti in due giornate della settimana ;
3. scegliere la banca delle ore, continuare a lavorare 37 ore e 30 minuti a settimana, così riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).

All'inizio dell'anno successivo, puoi modificare la tua scelta, dandone sempre comunicazione alla tua Azienda, anche per iscritto.

Se hai optato per la banca delle ore, acquisisci dall'inizio di ogni anno un credito di 23 ore.

E' tuo diritto recuperare queste 23 ore, che sono una riduzione di orario.

E' parimenti tuo diritto recuperare le ore di prestazione aggiuntive al normale orario di lavoro richieste dall'Azienda e da te effettuate.

Sta a te esercitare questo tuo diritto. Non dimenticarlo.

In alternativa, per le ore prestate in più rispetto al normale orario di lavoro puoi anche valutare con l'Azienda che dalla 1^a alla 27^a ora di prestazione aggiuntiva (oltre le prime 23 ore di riduzione di orario già accantonate a banca delle ore) ti venga corrisposto lo straordinario.

Per le eventuali ulteriori ore di prestazioni aggiuntive (fino ad un massimo di 50), decidi tu se recuperare oppure farti corrispondere lo straordinario.

Per recuperare le prestazioni aggiuntive, devi sempre tenere presente **(meglio annotarli)** che i termini previsti dal Contratto decorrono – per ciascuna ora – dal giorno in cui hai effettuato la prestazione aggiuntiva al normale orario di lavoro.

Hai diritto a verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da te eseguite.

MODALITA' DI FRUIZIONE DELLE 23 ORE DI RIDUZIONE DI ORARIO.

Nei primi 6 mesi (quindi entro il 30 giugno di ciascun anno) puoi recuperare le 23 ore di **RIDUZIONE DI ORARIO** previo accordo con la tua Azienda, alla quale inoltrerai la richiesta di recupero specificando in quali giornate. Trascorso il termine, del 30 giugno di ciascun anno hai diritto al recupero in un periodo da te prescelto, che comunicherai alla tua Azienda con un preavviso di almeno:

- 1 giorno lavorativo, per i recuperi orari;
- 5 giorni lavorativi, per recuperi tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, per recuperi superiori a 2 giorni.

Rammenta di effettuare il recupero delle 23 ore entro 24 mesi dalla loro maturazione.

Esempio:

*23 ore del 2007 entro il 31/12/2008;
23 ore del 2008 entro il 31/12/2009.*

MODALITA' DI FRUIZIONE DELLE ORE PRESTATE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO

Recupera così le prestazioni aggiuntive oltre il normale orario di lavoro :

- **Nei primi 6 mesi, previo accordo con la tua Azienda, alla quale inoltrerai la richiesta di recupero specificando in quali giornate.**
- **Trascorsi i 6 mesi , hai diritto al recupero in un periodo da te prescelto, che comunicherai alla tua Azienda con un preavviso di almeno:**

- 1 giorno lavorativo, per i recuperi orari;
- 5 giorni lavorativi, per recuperi tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, per recuperi superiori a 2 giorni.

Rammenta di effettuare il recupero delle prestazioni aggiuntive al massimo entro 24 mesi da quando le hai prestate.

Esempio:

1. 10 ore a gennaio 2007.
i 6 mesi sono scaduti a giugno 2007. I 24 mesi scadono a dicembre 2009
2. 10 ore a gennaio 2008
i 6 mesi scadono a giugno 2008. I 24 mesi scadono a dicembre 2009.

Trascorso il termine di 24 mesi, la tua Azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con te – il recupero delle ore relative alle prestazioni che hai rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite.

Solo in assenza di accordo con te, la tua Azienda potrà, entro il medesimo termine di 6 mesi, indicarti i tempi di fruizione.

La tua Azienda deve corrisponderti il compenso per lavoro straordinario se non hai potuto recuperare nel termine dei 30 mesi le prestazioni aggiuntive perché sei stato/a assente per:

- malattia o infortunio che perdurino in via continuativa per oltre 3 mesi,
- maternità,
- servizio militare,
- aspettative retribuite e non retribuite.

Rammenta anche che:

- Se eri già in servizio alla data del 31.12.2000, hai diritto a permessi retribuiti pari a 15 ore annue, da utilizzare a giornata intera oppure frazionate ad ore nell'arco dello stesso anno, dandone preavviso alla tua Azienda.

- Se sei stato assunto successivamente al 31.12.2000, hai diritto a permessi retribuiti pari a 7 ore e 30 minuti annui, da utilizzare a giornata intera oppure frazionate ad ore nell'arco dello stesso anno, dandone preavviso alla tua Azienda.

Se nella tua Azienda siete in tutto 15 dipendenti, il permesso può essere utilizzato da 1 lavoratore per volta.

Questi permessi retribuiti come pure i recuperi della banca delle ore sono diversi dalle ferie e dai permessi eventualmente previsti per ragioni di famiglia, di salute, di studio ecc.

Su questi argomenti (e su tutti gli altri) consulta sempre il Contratto Nazionale di Lavoro.

ATTENZIONE

- Annota sempre le prestazioni aggiuntive (giorno, orario, durata);
- Ricontra i dati in tuo possesso con quelli annotati sul cedolino di paga;
- Periodicamente verifica le rispettive scadenze (i primi 6 mesi, i 24 mesi ecc.);
- Non arrivare all'ultimo giorno utile prima di pensare al recupero della banca delle ore;
- Ricorda sempre di utilizzare le 23 ore annuali di riduzione di orario.

Se vuoi chiarimenti oppure hai difficoltà,
chiedi per tempo al tuo rappresentante sindacale aziendale oppure rivolgiti al
sindacato provinciale.
Cerca le sedi ed i recapiti su www.fisac.it

E, soprattutto, ricorda che la banca delle ore può essere utile per dedicare un po' di tempo in più a te e alla tua famiglia.

Art. 127 del CCNL

Banca delle Ore - Lavoro straordinario

L'Azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore nel limite massimo di due ore al giorno o di dieci ore settimanali.

Con decorrenza 1.1.2008 la disciplina relativa alle prestazioni aggiuntive di cui al precedente comma è la seguente.

FLESSIBILITÀ. *Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore, rappresentano uno strumento di flessibilità e danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario. Tale meccanismo opera - d'intesa fra l'Azienda ed il lavoratore - anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all'orario di lavoro normale dell'interessato. Le 23 ore annuali rivenienti dalla riduzione di orario di lavoro, di cui all'art. 118, sono comprese nelle prime 50 ore di flessibilità di cui al presente comma e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore.*

LAVORO STRAORDINARIO. *Oltre il limite di cui al comma che precede, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore.*

Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 128.

Il lavoro eventualmente chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale dà diritto a riposo compensativo in altro giorno, oltre che al compenso di cui all'art. 128.

In ragione della particolare struttura dimensionale ed organizzativa del Credito Cooperativo e delle sue Aziende, della diffusione di queste nel territorio e delle disposizioni di cui agli ultimi due commi del presente articolo, le Parti fissano in 12 mesi il periodo di riferimento previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro - Settore Ispezione del lavoro, competente per territorio.

CRITERI DI RECUPERO. *Nei primi 6 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra Azienda e lavoratore. Trascorso tale termine, il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all'Azienda di almeno:*

- 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;*
- 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;*
- 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.*

Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine, l'Azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con il lavoratore – il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l'Azienda provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.

Nei casi di assenza per:

- malattia o infortunio che perdurino in via continuativa per oltre 3 mesi,*
- maternità,*
- servizio militare,*
- aspettative retribuite e non,*

che non consentano, nel termine dei 30 mesi sopra previsto, il recupero delle prestazioni aggiuntive effettuate, al lavoratore va erogato il corrispondente compenso per lavoro straordinario.

Gli accordi locali in atto in materia di banca delle ore verranno riesaminati in tale sede alla luce dei criteri definiti dal presente articolo.

Il lavoratore può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite.

Le Federazioni locali devono comunicare mensilmente alle Organizzazioni sindacali locali il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate per singola BCC, nell'ambito di ogni ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.

Chiarimento a verbale

In via eccezionale, ove il lavoratore ne faccia richiesta ed in riferimento alle ore di flessibilità di cui al presente articolo, l'Azienda può provvedere a liquidare le prestazioni aggiuntive – con esclusione delle 23 ore rivenienti dalla riduzione d'orario - fino alla 50^a ora che non sia possibile recuperare secondo i criteri del presente articolo fino alla data di vigenza del presente contratto, erogando, in sostituzione, corrispondenti quote orarie di retribuzione con la relativa maggiorazione, fatti salvi accordi stipulati in materia, alla data del presente contratto, a livello locale o aziendale. Le Parti condividono altresì che l'applicazione della presente disciplina non può prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini ed alle condizioni contrattuali da parte dei lavoratori. Per le ore di prestazioni aggiuntive ancora accantonate a banca delle ore e non recuperate, si darà luogo a livello locale o aziendale ad un confronto finalizzato ad individuare soluzioni condivise.

Sito internet: www.fisac.it/bcc

e mail: fisac.creditocooperativo@tin.it